



PROVINCIA DI RIMINI

All. A al Decreto Presidente della Provincia di Rimini n. __ del __/0_/2026

Schema di accordo tra la Provincia di Rimini e il Comune di Verucchio per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria in relazione alle procedure di gara da esperire per "l'affidamento in concessione di gestione del Museo Civico Archeologico, della Rocca Malatestiana, della Pinacoteca di Verucchio", per "l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro comunale "E. Pazzini", nonché per "l'affidamento in concessione del servizio di progettazione, direzione artistica, organizzazione ed esecuzione dell'evento "Verucchio Festival", da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini.

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno __ del mese di _____,

TRA

PROVINCIA DI RIMINI, con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 64 (C.F./P.IVA 91023860405) rappresentata dal Dott. Pierpaolo Deluigi nella sua qualità di Dirigente della SUA Provincia di Rimini, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Presidente della Provincia di Rimini n. 55 del 06/06/2025 di seguito denominata la "Provincia",

E

COMUNE DI VERUCCHIO con sede legale in Verucchio, Piazza Malatesta, 28, (P.IVA: 00392080404) rappresentato da Dott....., nella sua qualità di Responsabile del Servizio competente dell'Ente, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. __ del _____.2026, di seguito denominato/a "l'Ente aderente",

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che il DPCM 30 giugno 2011, art. 2, comma 2, prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;

- che il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici", di seguito il Codice) all'art. 62, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della qualificazione di cui all'art. 63 procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- che l'art. 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
- che ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento provinciale per la disciplina delle sponsorizzazioni e la fornitura di consulenze e servizi aggiuntivi" la Provincia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e istituzionali; visto conseguentemente, l'intero "TITOLO III – CONSULENZE" del medesimo regolamento;
- che nell'ambito delle funzioni assegnategli il Comune di Verucchio si trova a dover svolgere numerose procedure di selezione del contraente per le quali è tenuta a osservare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e in particolare il Codice degli appalti pubblici, D.lgs. n. 36/2023;
- che il Comune di Verucchio ha espresso la propria volontà di avvalersi della SUA della Provincia di Rimini con richiesta acquisita al prot. gen. della Provincia di Rimini n. 1006 del 19.01.2026;
- che il Comune di Verucchio ha dichiarato di risultare qualificato, come risulta dal portale dedicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione consultabile all'indirizzo: <https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione/esecuzione>.

Visto il regolamento provinciale per le sponsorizzazioni e attività in favore di altri Enti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 83/2005;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 05.02.2026 con il quale è stato approvato lo schema di accordo;

tutto ciò premesso e considerato, con il presente accordo a far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto del presente accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la prestazione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) ai sensi dell'art. 62, comma 9 e 11, del D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e la disciplina dei rapporti tra la Provincia di Rimini e l'Ente.
2. Con il presente atto si conferiscono alla SUA le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione dei procedimenti di cui in oggetto.

Art. 2 Ambito di operatività

1. Sono di competenza ordinaria della SUA, fatte salve successive modifiche alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, che di regola, non possono essere affidati autonomamente dall'Ente aderente, e per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di

acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento o da altra Centrale Unica di Committenza comunque denominata.

2. L'ambito di applicazione del presente accordo non si estende:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
- c) alle procedure di coprogettazione con gli enti del terzo settore svolte ai sensi degli artt. 55-57 del d.lgs. 117 del 2017;
- d) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), compresi gli affidamenti in house.

Art. 3 Durata ed esecuzione

1. Il presente accordo ha validità a decorrere dalla sottoscrizione e fino all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione di gestione del Museo Civico Archeologico, della Rocca Malatestiana, della Pinacoteca di Verucchio, dell'affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro comunale "E. Pazzini", nonché dell'affidamento in concessione del servizio di progettazione, direzione artistica, organizzazione ed esecuzione dell'evento "Verucchio Festival", in oggetto.
2. **Relativamente all'esecuzione di tali servizi, il Comune di Verucchio ha dichiarato di essere qualificato, come risulta dal portale dedicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione consultabile all'indirizzo: <https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione/esecuzione> e pertanto, ad aggiudicazione avvenuta, provvederà ad assumere i procedimenti in proprio per la gestione dell'esecuzione.**

Art. 4 Modalità di funzionamento della SUA

1. La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Rimini, con sede presso la stessa Provincia di Rimini, in Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini.
2. La SUA opera con il personale dipendente della Provincia assegnato a detto Servizio. La Provincia di Rimini assicura che la SUA sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dal presente accordo.
3. Il funzionamento della SUA potrà essere oggetto di apposito Regolamento nonché di specifici protocolli operativi sottoscritti con il singolo Ente aderente in relazione alle procedure affidate alla SUA.

Art. 5 Attività di competenza della SUA

1. La SUA della Provincia di Rimini svolge le attività di cui all' art. 62 (aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e ALL. I.1, Art. 3, comma 1, lett. z n. 2 e 3 (attività di committenza ausiliaria) del D.lgs. n. 36/2023.
2. La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente ricevuta tramite PEC, completa della documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara (in via esemplificativa: la determinazione di approvazione del progetto e definizione degli elementi essenziali, allegati, lo schema di contratto ecc.).

3. La SUA organizza la propria attività tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, ma accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni oggettive di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento risultanti dagli atti trasmessi. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

4. La SUA, nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di accelerare e semplificare le procedure di scelta del contraente che le vengono affidate, persegue l'obiettivo di omogeneizzare e standardizzare le fasi della documentazione ed espleta le seguenti attività:

- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto/appalto del servizio di trasporto scolastico al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:

- a) l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) la redazione del capitolato di appalto;
- c) la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- d) l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;
- e) la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
- g) lo schema di contratto.

- supporto operativo quale espletamento diretto delle procedure sulle piattaforme di riferimento dell'Ente, da verificare in fase di programmazione delle attività di acquisizione di beni e servizi.

A tale proposito, gli Enti, prima dell'invio della richiesta formale di attivazione della procedura di affidamento, accompagnata dalla determina di approvazione degli elementi essenziali del contratto e dalla documentazione di gara già definita, potranno inviare con pec richiesta di assistenza alla SUA per le attività di cui sopra.

- verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente aderente ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del procedimento di adeguare o eventualmente integrare la documentazione, fermo restando che la SUA non opera alcun controllo di merito riferito ai contenuti dell'oggetto della gara e quindi relativamente ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile l'Ente aderente;

Nel caso in cui l'Ente non condivida le modifiche proposte dalla SUA e confermi la volontà di procedere con la procedura di affidamento, questa provvederà ad espletare la gara attenendosi alla documentazione già in precedenza trasmessa.

- effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la SUA provvede all'acquisizione del CIG, alla predisposizione del bando di gara e del disciplinare di gara, ovvero della manifestazione di interesse e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero alla predisposizione e inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- espleta le procedure di selezione del contraente attraverso apposita piattaforma informatica;
- così come anche indicato nel successivo art. 6, la SUA potrà utilizzare l'Elenco degli operatori economici di cui eventualmente l'Ente aderente disponga e che è stato approvato, formato e che venga tenuto aggiornato periodicamente in attuazione della vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici, ovvero procederà ad avviare l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate.
- nomina la Commissione di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa; I Commissari sono scelti in accordo con il RUP dell'ente committente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo;
- assume ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara, esclusi i lavori della Commissione;
- si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative norme pattizie di cui ai protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti dagli Enti pubblici territoriali della Provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini e a rispettarne le disposizioni in essi contenute;
- si impegna a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti;
- tiene costantemente informato l'Ente di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
- comunica all'Ente la conclusione dei controlli di rito, mediante acquisizione delle informazioni contenute nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai fini dell'adozione dell'atto di aggiudicazione e dell'eventuale acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto da parte dell'ente committente;
- provvede alla proposta (verbale di gara) e alla determina di aggiudicazione;

- nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara e l'informazione ai soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli art. 35 e 90 del D.lgs. 36/2023;

- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza.

A seguito dell'avvio e implementazione della piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, le predette attività e le relative competenze sono adeguate alla configurazione delle piattaforme informatiche certificate, senza necessità di ulteriore modifica del presente accordo.

Art. 6 Attività di competenza dell'Ente

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente, salvo quanto specificato nei commi seguenti:

- a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione delle forniture, dei servizi da acquisire, e dei lavori, finanziamenti, nomina del responsabile unico del progetto, determinazione di approvazione degli elementi essenziali del contratto ecc.);

- b) la fase "a valle" delle procedure di gara, determina di presa d'atto dell'aggiudicazione, stipula del contratto, consegna dei servizi, direzione dell'esecuzione, contabilità, collaudo e certificato di regolare esecuzione, verifiche di conformità, vicende dell'esecuzione, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione, implementazione e gestione della piattaforma di approvvigionamento digitale interoperabile con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, la piattaforma di pubblicità a valore legale e ogni altra piattaforma istituzionale.

2. Ai fini della corretta programmazione delle attività della SUA, l'Ente trasmette alla Provincia con congruo anticipo la procedura che prevede di affidare nel corso dell'anno avvalendosi della SUA.

3. L'Ente aderente espleta le seguenti attività:

- adotta la determinazione di approvazione degli elementi essenziali del contratto recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso alla SUA del contributo ANAC, per il pagamento del servizio svolto dalla SUA, oltre al pagamento degli incentivi ex art. 45 del Codice, il criterio di aggiudicazione, la forma del contratto, nonché il progetto dell'appalto o dell'appalto del servizio di trasporto scolastico;

- indica, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove necessari, i criteri motivazionali di attribuzione, con l'indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, stabilendo anche in ordine alla riparametrazione;

- trasmette la deliberazione/determinazione di approvazione del progetto relativo ai servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara, comprensiva del Capitolato d'Appalto, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ove richiesto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

- indica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

- delega la SUA a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice, ovvero delega la SUA a procedere tramite Elenco ufficiale di

Operatori Economici per gli affidamenti di Lavori pubblici o Elenco dei Professionisti per affidamento degli incarichi;

- adotta la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione;
- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza.

A seguito dell'avvio e implementazione della piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, le predette attività e le relative competenze sono adeguate *alla configurazione delle piattaforme informatiche certificate, senza necessità di ulteriore modifica del presente accordo.*

Art. 7 - Responsabile Unico di Progetto

1. L'Ente committente nomina il Responsabile unico di Progetto, ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per ogni singolo servizio. Il Responsabile di Progetto deve essere un soggetto in possesso di titolo di studio adeguato e dei requisiti soggettivi adeguati alla natura dell'intervento da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'ALL. I.2 del Codice.
2. Al Responsabile unico di Progetto dell'ente committente spetta la verifica di congruità dell'offerta e di eventuale anomalia tenuto conto che, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP potrà avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice. In ogni caso la SUA presta la propria assistenza tecnica e giuridica a favore del RUP.
3. La SUA provvede alla nomina del Responsabile di progetto nella fase della procedura di gara, ai sensi dell'art. 15 del Codice, con competenza attinente al procedimento amministrativo fin dalla fase di indizione della procedura di gara, fornendo assistenza fino alla fase di aggiudicazione.
4. **Al termine della selezione dei contraenti, il RUP dell'Ente committente assumerà in proprio la gestione dell'esecuzione dei procedimenti espletati, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023.**

Art. 8 - Costi del servizio

1. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come SUA sono costituite da:
 - a. costi diretti: le eventuali spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, sono invece esclusi i costi per la Commissione di gara che di norma sono assunti direttamente dall'Ente committente);
 - b. costi generali per il funzionamento della SUA: personale, materiali, attrezzature informatiche ecc....
2. La Provincia di Rimini anticipa gli eventuali costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dell'Ente provvedendo alle relative liquidazioni. L'importo dovuto per il pagamento della "tassa" sulle gare all'ANAC (di competenza degli Enti aderenti) è calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dal RUP della SUA e resta a carico dell'ente committente che provvede ad impegnarlo nella propria determinazione di affidamento alla SUA dell'espletamento della procedura di gara.
3. Il Comune contribuisce alle spese di gestione delle attività della SUA provvedendo ad individuarle preventivamente nei quadri economici.
4. Il Comune, in relazione ad ogni singola procedura di gara, sarà tenuto a versare una contribuzione forfettaria alla SUA, calcolata secondo quanto previsto **nell'allegato B**, quale parte integrale e sostanziale del presente accordo.

5. Il Comune, inoltre, riconosce alla SUA della Provincia di Rimini una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo “progetto”, determinata nella misura di cui **all'allegato B**, non comprensiva dell'incentivo previsto dall'art. 45, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023.
6. La Provincia, tramite la S.U.A. provvederà a formulare il calcolo della contribuzione, secondo le modalità indicate nell'**allegato B**), non appena ricevuto l'incarico da parte dell'Ente, il quale provvederà ad assumere l'impegno di spesa, qualora non l'abbia già assunto, ed a liquidare la somma dovuta entro trenta giorni dall'impegno stesso.
7. La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni procedimento, per la parte di propria competenza, le eventuali ulteriori attività e spese in dettaglio che l'Ente aderente è tenuto a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso. La Provincia, inoltre, si riserva la possibilità di richiedere in anticipo le predette spese da sostenersi per ogni singolo procedimento.
8. I costi generali sono a carico della Provincia di Rimini e, unitamente al compenso per l'attività della S.U.A., rimborsati con il contributo forfettario sopra citato.
9. Ai sensi dell'art. 45 co. 2 e co. 3 del Codice dei Contratti in materia di incentivi per il personale della SUA per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti, questi ultimi riconosceranno, nei propri quadri economici per le gare di lavori, di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento. Pertanto, la relativa aliquota viene definita in base al regolamento del Comune/Ente committente e, in mancanza del predetto dato, nella misura del 80 per cento della quota dell'incentivo prevista per la fase dell'affidamento dal regolamento dell'ente interessato e, in mancanza del regolamento, nella misura minima del 10 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice dei contratti.
10. Nel caso in cui il Comune ometta l'adozione dei necessari atti previsti dal presente accordo, la Provincia si riserva di non dar luogo alla procedura richiesta, esonerandosi da ogni responsabilità per eventuali ritardi.

Art. 9 Recesso

1. Costituisce giusto motivo di recesso della Provincia il mancato pagamento del contributo nei termini pattuiti da parte dell'Ente committente.

Art. 10 Patto di integrità, legalità e contrasto alla criminalità organizzata nella provincia di Rimini

1. La Provincia e l'Ente, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. La Provincia e l'Ente si impegnano a segnalarsi reciprocamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. La Provincia e l'Ente si impegnano al rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura di Rimini, a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio

provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti.

4. Nell'espletamento delle attività di SUA, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dall'Ente.

Art. 11 Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività poste in essere dalla SUA della Provincia di Rimini in base alla presente accordo sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.
2. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del Comune aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui al presente accordo, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 12 Ulteriori disposizioni

1. È in facoltà delle parti convenire deroghe alle disposizioni del presente atto qualora sia opportuno o necessario nello spirito della semplificazione, celerità ed economicità dei procedimenti.

Art. 13 Tutela della privacy

1. I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
2. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente atto saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.
3. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
4. L'Ente, con la sottoscrizione del presente atto, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Rimini, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulle piattaforme istituzionali.
5. Con la sottoscrizione del presente accordo si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati della procedura di gara in oggetto.

Art. 14 Norme di rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle determinazioni ANAC in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

2. Le clausole del presente atto in riferimento alle disposizioni di legge inerenti agli appalti e i contratti pubblici nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Art. 15 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo devono essere risolte in via bonaria. In caso contrario la controversia è devoluta alla competenza del Tribunale di Rimini. Non è previsto arbitrato.

Art. 16 Sottoscrizione

1. Le parti sottoscrivono il presente atto in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, anche in sedi e momenti differenti. Il presente atto sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale sarà registrato e assunto al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'Ente aderente ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la sottoscrizione del presente atto si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.lgs. 7/3/2005 n. 82.

2. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Rimini, li __/0../2026

PER LA S.U.A.

Il Dirigente

(sottoscritto digitalmente)

PER L'ENTE ADERENTE

Il Dirigente

(sottoscritto digitalmente)